

# BANDI CAMPESTRI

FORMATI

Dall' Ordinario Consiglio della Comunità  
di Rivarolo l'anno 1759. per l'utilità,  
e beneficio di detto Luogo

*In seguito al possesso, in cui detta Comunità si ritrova  
per lo stabilimento d'essi.*

## CON AGGIUNTA A' MEDESIMI

*Fatta l'anno 1764.*

Col Rescritto per la prova privilegiata.



IN TORINO

Nella Stamperia di Francesco Antonio Maireffe.

9  
79  
32  
62  
64  
32

54  
60  
60

BANDO CAMERALE

FORMATA

Dal Ordinato Consiglio della Comunità  
di Rivarolo l'anno 1779 per l'utilità  
e beneficio di detto luogo

Il Regio di Rivarolo in cui vive Comunità di Rivarolo  
per l'utilità di essa

CON ACCIUNTA A' MEDESIMI

di Rivarolo l'anno 1779

Col Releuto per la prova privilegiata



IN TORINO

Messa Stampata di Francesco Antonio Maffei

# ORDINATO

## Per la formazione de' Bandi Campestri.



' Anno del Signore mille settecento cinquantanove, ed il primo giorno di Settembre in Rivarolo, e nella solita Sala comune giudicialmente avanti il M. Illustre Signor Avvocato Michele Angelo Farina Luogotenente, attesa l' assenza dell' Illustrissimo Sig. Giudice Avvocato Tesia, da questo deputato per Lettere 7. Gennajo 1757., approvato, ed adnesso dall' Eccellentissimo Real Senato per Patenti 21. medesimo mese debitamente spedite, sigillate, e sottoscritte Carlòd, registrate al Registro 24., ed a foglj 125.

Convocato, e congregato l' ordinario Consiglio della Comunità del detto presente Luogo, precedente il suono della campana, conforme il solito, dove sono intervenuti li Signori Gio. Bissacca Sindaco, Domenico Antonio Preverino, Domenico Farina, Gio. Antonio Preverino, Alessio Preverino, Pietro Francesco Leone, e Bartolommeo Beltramo Configlieri di detta Comunità, componenti l' intero Corpo del Consiglio della medesima, e tutta l' Università d' esso Luogo rappresentanti.

Propone il predetto Signor Sindaco Gio. Bissacca essere la presente Comunità sempre stata in possesso di formare, e far osservare Bandi Campestri riguardanti la conservazione delle campagne, boschi comuni, ed ogni altra cosa, che recar possa utilità a questo Pubblico, con levare gli abusi, e contenere li poco timorati della divina, ed umana giustizia, come già furono formati per l' addietro Bandi Campestri, e specialmente nell' anno 1692., dall' Eccellentissimo Real Senato interinati li 19. Gennajo 1712.; e comechè non si è potuto in detti Bandi provvedere a molti casi, ed inconvenienti, che oggidì occorrono, e che l' esperienza ha fatto col tratto del tempo conoscer apportare al medesimo Pubblico grave pregiudicio, quale per evitare si sono formati li Bandi Campestri, che qui presenta per l' approvazione di questo Consiglio, per indi rapportarne l' opportuna Interinazione dal prefato Eccellentissimo Real Senato.

E li sovra congregati Signori Sindaco, e Configlieri sentita leggere la suddetta proposizione unitamente ai Bandi Campestri in essa enunciati, e riflettendo al vantaggio, che dall' osservanza dei medesimi ne può ridondare a beneficio di questo Pubblico, tutti unanimi, e concordi, e niuno di loro discrepante, hanno approvato, ed approvano li predetti Bandi come infra registrati; e ad effetto che possano aver luogo, ed osservarsi le proibizioni, e penali in essi stabilite contro li contravventori, hanno ordinato averli il dovuto raccorso al Supremo Magistrato per l' opportuna approvazione, ed interinazione d' essi.

Seguono



# Seguono li predetti Bandi.

## CAPO PRIMO.

### *Delle Strade.*

*Annotazioni giusta l'Interinazione Senatoria.*

*Ridotte le pene alla metà.*

*La pena ridotta alla metà.*

*Depellito dal versicolo dalla frequenza sino al fine, e si osserverà il disposto dalla ragion comune.*

1. **N**essuno potrà entrare, e passare nelle possessioni altrui di qualsivisia qualità, nelle quali non abbia la ragione della strada, o passaggio, sotto pena quanto ai pedoni di soldi cinque, e passando con carro, e bovi, o con cavalli, o con altre bestie, pagherà, se con carro, e bovi soldi venti, e se con altre bestie soldi dieci, ed altrettanto d'emenda per caduna volta, e se di notte tempo il doppio; eccettuati dalle pene suddette i casi, nei quali si passasse ove sopra, quando le strade circonvicine, per quali si dovrebbe passare, fossero impraticabili.
2. Nissuno potrà far strade nuove nelle altre possessioni per farle servire alle proprie, sotto pena di lire cinque per caduna volta, oltre il risarcimento del danno; e dalla frequenza del passaggio si presumerà, che alcuno passando abbia intenzione d'indurre una servitù, epperò sarà soggetto a detta pena, nè potrà mai intendersi acquistata veruna ragione.
3. Nissuno potrà spianare le ripe, e rompere le sponde de' fossi interservienti agli altrui fondi, sotto pena di lire tre per caduna volta, e di ridurre il tutto a sue spese nel pristino stato, oltre il risarcimento del danno.

Esclusi sempre li casi, quanto alli suddetti numeri 2. e 3., dell'impraticabilità delle strade circonvicine come sopra, per quali si dovrebbe passare.

## C A P. II.

### *Per gli Alteni, Viti, Campi, Giardini, ed Orti.*

1. **C**hi si porterà negli altrui alteni, e vigne a prender agresti, od uve, prendendone, e non eccedendo il numero di sei uve, pagherà la pena di soldi cinque caduna libbra, ed al-

trettanto d'emenda, ed eccedendo il numero di sei uve, la pena farà di soldi dieci caduna volta, con altrettanto d'emenda; ma se l'esportazione seguirà con cavagne, o con altre cose capaci di quantità, pagherà caduna volta lire tre, ed altrettanto d'emenda, e se di notte tempo il doppio; colla riserva però di poter provare il maggior danno per l'emenda; ed ove tal'esportazione si facesse con carro, e bovi, o con bestie da bafso, o in altra simil forma, la pena, ed emenda faranno a proporzione maggiori.

*Ridotta la pena alla metà.*

2. Chi prenderà negli alteni, vigne, campi, ed orti noci, pomi, perlici, peri, fichi, od altri frutti, pagherà per caduna libbra di detti frutti soldi cinque, ed altrettanto d'emenda, e se di notte tempo il doppio.

*Ridotta la pena alla metà.*

3. Chi entrerà nei giardini, ed orti cinti con muraglia, o paliffada, o chiusura di bosco vivo, o morto a prender qualche sorta di fiori, ortaglie, e frutti, pagherà lire due, ed altrettanto d'emenda, e se di notte tempo il doppio.

*Ridotta la pena alla metà.*

4. Chi piglierà erba, strobria, foglie, o punte di meliga, o di viti negli alteni, o campi altrui, pagherà per cadun fascio soldi dieci, e se in un sacco lire una per caduna volta, ed altrettanto d'emenda; e se faranno Particolari, quali non abbiano beni proprj, o da essi massareggiati, ancorchè fossero ritrovati per strada, incorreranno nel doppio di dette pene, e se di notte tempo a chiunque la pena farà del triplo.

*Ridotte le pene alla metà.*

*La pena del triplo di notte tempo s'intenderà ristretta a que' Particolari, che non hanno beni proprj, o da loro massareggiati, ed agli altri sarà solo del doppio.*

5. Chiunque farà accusato d'aver raccolto ne' beni altrui, e nelle strobrie del Panestrello, incorrerà nella pena di lire due per caduna volta, e ciò perchè serve di pretesto a batter le campagne per motivo di depredare altri frutti.

*Ridotta la pena alla metà.*

6. Chi avvanzerà li proprj beni oltre li termini, e non essendovi termini oltre la misura del suo fondo risultante dai pubblici Catastri, pagherà la pena di lire cinque, ed altrettanto d'emenda, con receder dal sito occupato, salvo che la Comunità, se in siti comuni, o li Particolari in siti proprj eleggessero di ricever il prezzo secondo l'estimo da farsi da' pubblici Estimatori.

*Depellito, e ne' casi, di cui in esso, si deve ricorrere all' Ordinario, accid. vi provveda a norma di ragione.*

B

*Per la Vendemmia.* 7. Si dichiara, che non farà lecito a veruno de' Particolari sì Padroni, che Affittavoli, o Massari di raccogliere, nè vendemmiar uve avanti la Festa di S. Michele cadente li 29. Settembre, sotto pena di uno scuto d'oro per cadauna grizia di viti, e trovandosene alcuna non intieramente vendemmiata, la pena farà a proporzione; con dichiarazione, che resti in libera facoltà al Consiglio Ordinario, con assistenza del signor Giudicente, d'abbreviare, o prorogare il tempo della vendemmia con pubblico Ordinato, dopo la pubblicazione di cui faranno li Particolari tenuti ad ubbidire, per non incorrer nella pena sovra prescritta: dichiarando pure, che in caso di necessità, di cui consti in qualche maniera al suddetto signor Giudicente, potrà questo permetter senza costo di spesa alcuna a qualche Particolare avanti il tempo prefisso, concorrendovi ragionevoli motivi, di poter raccogliere ne' suoi alteni quella quantità d'uve, che a lui parerà proporzionata alla necessità de' raccorrenti, e secondo li giusti motivi, che allegassero.

8. Quelli, nelle case de' quali si trovasse essersi fatto del vino nuovo senza la permissione in iscritti dal signor Ordinario prima dello stabilimento della vendemmia, incorreranno nella pena di uno scuto d'oro per ogni brenta di vino, e venendo a giustificarsi, che le uve fossero state vendemmiate, e raccolte di notte tempo o dai Particolari non possidenti beni proprj, oppure sospetti, la penale sarà del doppio, riservandosi in caso di delitto di dare le opportune istanze al Fisco d'agire criminalmente.

### C A P. III.

#### *Delli Seminati, e loro Frutti.*

1. Chi esporterà, o sarà ritrovato ad esportare dalle altrui possessioni seminate formento, segala, meliga, fabe, legumi, ed altri frutti, incorrerà nella pena, cioè per ogni salmata in paglia di lire dieci, ed altrettanto d'emenda, per ogni sacco di spighe, ed altri frutti lire cinque,

7. Nissuno raccoglierà, nè esporterà dai beni altrui le ghiandi delle roveri, sotto pena per ogni tafchetto, o cavagnetto di soldi dieci, e per ogni sacco lire due, ed altrettanto d'emenda rispettivamente, e per ogni maggior, o minor quantità a proporzione.

*Ridotte le pene alla metà.*

*E rispetto ai Beni comuni.*

8. Sarà proibito ogni sorta di tagliamento in detti boschi, e goretto comuni, ed esportazione d'essi, sotto le pene infra espresse: cioè per ogni pianta di rovere della grossezza della coscia lire tre, se della grossezza del braccio lire due, e se di minor grossezza a proporzione.

*Diminuita la pena d'un terzo.*

9. Per ogni carra di rami di rovere tanto verdi, che secchi lire cinque, e per ogni salmata di bestia grossa lire due, e se di bestia asinina lire una, e per ogni fascio portato in spalla, o in altra forma, soldi dieci.

*Diminuite le pene d'un terzo.*

10. Quanto alle ramadure de' carpani, e collevi, tagliamento del brecco, erba, rovetto, e raccolta di foglie secche ne sarà parimenti proibito il tagliamento, ed esportazione in detti beni comuni alli Particolari forastieri, ed a quelli del Luogo, quando questi travagliassero a nome di detti forastieri, o per esitarne ai medesimi, sotto pena per ogni carro di dette ramadure di lire cinque, per ogni salmata di bestia grossa lire due, e se di bestia asinina lire una, soldi dieci, e per ogni fascio portato in spalla soldi dieci.

*Diminuite le pene d'un terzo.*

*E rispetto al tagliamento del Brecco, Erba, Rovetti, e raccolta di foglie, come sovra.*

11. Quanto alli Particolari forastieri sotto pena per cadun carro di lire tre, per caduna salmata di bestia grossa lire una, soldi dieci, per caduna di bestia piccola lire una, e per ogni fascio portato in spalla, o lenzuolata di foglie soldi dieci.

*Diminuite le pene d'un terzo.*

Dichiarando però, che il contenuto in detto numero sia permesso a' Particolari del presente Luogo, mediante che ne rapportino la licenza in iscritti dal Deputando da questa Comunità.

12. Sarà altresì proibito il tagliare, o esportare dalli goretti, o altri boschi comuni esistenti sovra questo Territorio gorini, albere, e verne, o altra sorta di boschi, sotto pena per caduna fassina composta di soli rami d'albera, o verna, oppure di piante di gorone, di soldi dieci.

*Diminuita la pena d'un terzo.*

E se di piante di verna, o albera piccole componenti tal fassina, per caduna pianta soldi cinque.

E per caduna pianta d'albera, o verna della grossezza della coscia lire una; soldi dieci, della grossezza della gamba lire una, e se della grossezza del braccio soldi quindici.

Quanto alle gore, gorini, o punte sì d'albera, che di gorone solite a tagliarsi per far canestri, e simili usi, ne sarà proibito in qualunque tempo il tagliamento, ed esportazione, sotto pena per caduno, e caduna volta, cioè per ogni mazzo, o sia fascio di gorini di gorone della grossezza d'un uomo di lire due, se della grossezza della coscia lire una, e se di minore grossezza a proporzione.

Quali pene suddette s'intenderanno duplicate per li gorini d'albera, e quando le contravvenzioni, di cui nel sovra scritto 6. Capo, seguisse- ro di notte tempo.

Dichiarando altresì, che nelle sovra scritte pene incorreranno tanto quelli, che si ritroveranno a tagliare, quanto quelli, che esporteranno, o faranno esportare tali boschi, sia che li contravventori si ritrovasse per strada, o che se ne ritrovasse nelle loro case, o beni.

## C A P. VII.

### *Sopra li Danni causati dalle Bestie.*

1. **N**issuno potrà far pascolare le bestie siano bovine, cavalline, che altre da basso, come pure porcine, e lanute negli altrui alteni, campi, e prati sotto le seguenti pene: per ogni bestia bovina, cavallina, mulatina, o asinina lire una per caduna, e per caduna volta, ed altrettanto d'emenda, e se sarà di notte tempo il doppio.

*Ridotta la pena alla metà.*



*Ridotta la pena a soldi cinque quanto alle bestie lanute ne' campi, e prati, ed a soldi sette, den. sei negli alteni, e vigne.*

2. Per ogni bestia lanuta, e capre ritrovandosi, se nei prati, o campi lire una, e se negli alteni, o vigne lire due, ed altrettanto d'emenda, e se di notte tempo il doppio; dichiarando comprese nella detta proibizione le sciepi, o fianchiure d'essi prati, campi, ed alteni.

*Diminuita la pena del terzo.*

E con dichiarazione pure restar proibito ad ogni Particolare Registrante, e Massari loro, o Affittavoli, sia del Luogo, che abitanti, di tener pecore, e capre, ovvero d'accettarne da' Forattieri dalli 3. Maggio fino alli 14. Settembre di cadun anno, sotto pena di lire tre per caduna; e negli altri tempi di tener più di due pecore per cadun Particolare suddetto per uso proprio, o una capra solamente, sotto pena pure di lire tre caduna per ogni maggior numero, a condizione però, che le facciano condurre ne' loro beni proprj, oppure nei pascoli comuni, e non farà mai lecito alli nullatenenti di tener alcuna di dette bestie sotto detta pena.

*Ridotta la pena alla metà.*

3. Per ogni animale porcino ritrovato negli orti, alteni, campi, e prati lire due, ed altrettanto d'emenda, e se questi si ritroveranno in abbandono nelle contrade, case, o ajrali del presente Luogo, la pena farà di soldi dieci per caduna volta, e per cadun animale.

*La duplicazione, od uguagliazione delle pene s'intenderà giusta la sovra detta moderazione.*

4. E se li bestiami sopra specificati saranno trovati nei seminati di qualisia sorte, si pagherà la pena del doppio di quanto si è sopra stabilito; eccettuati però dalle pene sovra preteratte in questo Capo, quando le bestie sono in furore, purchè il Proprietario d'esse, od il Custode vi accorra subito a ritirarle.

5. E perchè molti si fanno lecito di dar il largo ai loro bestiami senza l'opportuna custodia, per non esser così facilmente accusati, perciò si dichiara, che non ostante alleghino lo smarrimento, ritrovandosene ne' beni altrui sì di giorno, che di notte, s'intenderanno come ivi espressamente condotti, e faranno tenuti al pagamento rispettivamente delle suddette pene, salvo l'accusato sommariamente provi con due Testimonj degni di fede lo smarrimento, ed aver usate le possibili diligenze alle ore debite per rinvenir essi loro bestiami.

*La duplicazione, od uguaglianza delle pene s'intenderà giusta la sovra detta moderazione.*

*Come sovra.*

*La pena si è fissata a soldi due, denari sei.*

Con dichiarazione, che ove si ritrovassero ne' beni in abbandono una, o più delle sovra menzionate bestie, e non si sapesse di chi fossero, esser lecito a chi le ritroverà di tradurle nel Luogo, e consegnarle al signor Giudicante per rimetterle d'ordine suo in custodia di chi venisse dal medesimo ordinato, per poscia proceder alle pene, come farà di ragione.

6. Sarà pure proibito di condurre al pascolo qualsiasi sorta de' suddetti bestiami per le strade vicinali, che ritrovansi fra li beni, le quali sono semplicemente destinate per essi beni, e non per pubblico servizio, sotto le medesime pene sovra scritte rispettivamente.

7. Si dichiara, che quanto ai bestiami de' Particolari de' Luoghi circonvicini, ed altri Forastieri non abitanti in questo Luogo s'intenderanno in odio de' medesimi duplicate le suddette penali, e comprensivamente anche quando fossero ritrovati a pascolare ne' pascoli comuni, e farà anche lecito a chi li ritroverà di tradurli in questo Luogo, servato il prescritto dal predetto num. 5. circa la consegna, e custodia di tali bestiami, salvo però che detti Forastieri fossero Registranti del Luogo, in qual caso per la concorrente de' bestiami necessarj secondo il giudizio d'Esperti alla coltura de' beni, che quivi possiedono, saranno considerati come abitanti.

8. Le galline, galli d'India, annitre, e simili, che si ritroveranno negli orti, giardini, ed altri chiusi, per cadun d'essi animali, e per caduna volta la pena farà di soldi dieci, e se nelli seminati, oppure in tempo che le uve cominciano a maturare sino fatta la vendemmia, la pena farà del doppio.

In tutto questo Capo quanto alle strade pubbliche si offerà il disposto delle R. Costituzioni, e li provvedimenti, che verranno dal sig. Intendente della Provincia dati.

C A P. VIII.  
Delle Strade, e Siti comuni del Territorio, e sopra varj.

1. Sarà proibito a chiunque d'attraversare le strade così pubbliche, che private con fossi, o acquedotti, e di metter le canape ad adacquare nei fossi, ed alvei laterali alle medesime strade, sotto pena di lire tre per caduna volta, e quanto a dette canape, oltre l'obbligo d'extraerle, e ciò per non impedire il libero corso dell'acque in danno delle strade.

Per le strade private ridotta la pena alla metà.

Non potranno li Particolari, ed abitanti far teppe nelle strade, e ne' siti, e pascoli comuni, meno escavar terra, pietre, o creta in esse, e massime nelle ripe, ed all'intorno delle muraglie di cinta del Luogo, sotto pena di lire tre per cadun carro, e così a proporzione della maggiore, o minor quantità, e di dover restituire ogni cosa in pristino stato.

Ridotta come sopra la pena alla metà.

3. Neppure potranno li Particolari forestieri esportare da qualsivoglia parte del presente Territorio sabbia, e pietre, sotto pena di lire tre per cadun carro, e soldi dieci per caduna salmata, proibendo alli Particolari del Luogo di caricarne per conto di detti Forestieri sotto l'istessa pena, alla riserva che detti Particolari forestieri di novi loro raccorsi al Consiglio, e questo gli permetta discretamente per quella quantità di sabbia, che stimerà, in lontananza però del recinto del Luogo, talmentechè per le bassure, che si potessero fare con dette escavazioni, non possano le acque del fiume Orcò introdursi in vicinanza del medesimo Luogo.

Si starà alla disposizione delle Regie Costituzioni, ed Editti.

4. Si dichiara lecito agli Agenti di Comunità di poter procedere coll'assistenza del signor Ordinario alla visita delle abitazioni delle persone sospette di furti, come pur anche in campagna, secondo le indicazioni, che venissero fatte per il medesimo effetto.

Non avrà luogo la penale, senza vi concorra qualche amminicolo di prova.

5. E ritrovandosi qualche persona sospetta per strada, qual non possedesse beni sovra il Territorio, con frutti di qualsivoglia sorte, s'intenderà in-

corfa nelle penali rifpettivamente contenute nei prefenti Bandi a proporzione della quantita, e qualita, che fe ne ritrovera, senz'altra prova, falvo faccia conftare da dove, o da chi abbia quegli avuti con licenza del Padrone del fondo, o col pagamento d' effi.

C. A. P. IX.

*Della Bealera de' Molini.*

1. Sarà proibito a chiunque d' impedire il libero corfo delle acque della Bealera del prefente Luogo, che fi eitrae dal fiume Orco, dal fuo imbocco fino al fuo finimento con ftorte, argini, rottura di sponde, o in altra forma, fotto pena quanto a' Particolari del Luogo, ed ivi abitanti di lire cinque, e quanto alli foreftieri del doppio per caduno, e per caduna volta, ed altrettanto d'emenda, ed oltre di cio fara tenuto rimetter ogni cofa nel priftino ftato a proprie fpefe, come pure al rifarcimento d' ogni danno, che veniffe cagionato nel macinamento delle granaglie alli Molini.

2. Saranno pero' efclufi dalla fuddetta pena quelli, che hanno la ragione di fervirfi di dette acque per i loro prati, nei tempi pero' debiti, purchè non disturbino l' ufo delle medefime acque neceffarie alli Molini, e che rimettino a proprie fpefe nel priftino ftato le novita.

3. Sarà parimenti proibito a chi fi fia, falvo quelli che già ne aveffero la ragione, d'introdurre le acque per mezzo de' bocchetti, o in altra forma alli pochi prati efiftenti fotto le ripe del prefente Luogo, e Territorio, difperdendofi indi quefte nelle giarre del fiume Orco con grave danno della maggior quantita de' prati pofiti fuperiormente a dette ripe, perchè li poffeffori de' prati fotto le medefime devono fervirfi delle acque provenienti dal fiume Orco, con cui ponno agevolmente adacquare li loro prati, fotto pena di lire cinque per cadun contravventore, e per caduna volta.

4. Sarà proibito pure a chi fi fia d' alterare, o variare gl' imbocchi degli Alvei denominati di Pragliè,

glie, Pasquaro, Cardine, e Guarasco, e li loro livelli stabiliti, e che altrimenti venissero a stabilirsi da questa Comunità, sotto pena di lire sette, soldi dieci per caduna volta, oltre d'esser tenuti li contravventori a proprie spese di ridurre nel pristino stato le novità.

C A P. X.

*Delle Accuse, Campari, e Denunziatori.*

*Li Padroni domiciliati non saranno tenuti per li loro servi oltre la concorrente del salario dovuto, salvo che la contravvenzione fosse seguita di loro ordine, o partecipazione.*

1. Si dichiara, che li Capi di casa, e Padroni delle rispettive famiglie saranno tenuti in proprio al pagamento delle penali, emende, e danni per le contravvenzioni, de' quali negli avantscritti Capi, per le rispettive loro famiglie, domestici, servitori, ed operaj, con dichiarazione però, che rispetto a' Padroni non domiciliati in questo Luogo, e Territorio saranno solamente tenuti per la concorrente del salario da essi dovuto a' loro servitori, serve, ed operaj, salvo che le contravvenzioni si provassero seguite d'ordine, e scienza dei medesimi Padroni, nel qual caso saranno tenuti indistintamente.

2. Si dichiara pure, che chi comprerà da persone nullatenenti, e sospette, per tali conosciute nel Luogo, bosco, e frutti della campagna stati esportati da' beni altrui, o dalli comuni, sarà tenuto pagare del proprio le pene, nelle quali fosse incorso il venditore per causa di dette esportazioni.

3. Incorreranno pure nelle pene stabilite ai rispettivi Capi nanti scritti, secondo loro quantità, e qualità, quelli, che assisteranno, o impresse ranno li loro carri, e bestie a persone nullatenenti, e sospette per la condotta, ed esportazione di qualsivoglia sorta di frutti, o boschi da' beni altrui, o dai comuni, massime quando verosimilmente si avranno avuti indizio, e sospetto, che le cose siano state derubate.

*Quando la penale eccederà lire dieci, non basterà il detto giurato del Camparo, o d'altro accusatore, ma si richiederanno prove legittime.*

4. Potranno le accuse venir date dalli Padroni, loro Servitori, Fittavoli, Agenti, o Massari de' fondi danneggiati, come altresì dalli Campari, o siano Custodi, che saranno dalla Comunità depu-

depurati, e tutti col loro giuramento, al detto giurato de' quali, essendo persone di buona voce, condizione, e fama, si presterà piena fede, e tal' accusa alloraquando la penale del Bando non eccederà lire dieci, ed eccedendo farà salva ragione al danneggiato di giustificare ogni maggior somma, e danno per conseguire l'opportuno rimborso.

5. Le accuse verranno date fra giorni cinque dal giorno della contravvenzione, e successivamente registrate, indi legittimamente intimare, e volendo l'accusato far le sue difese, dovrà farle

a termini di ragione sommariamente fra giorni sette dopo la suddetta intimaione, in difetto del che spirato detto termine, senz'chè abbia fatto le sue vevoli eccezioni, si potrà senz' altro avviso, e formalità proceder all'esecuzione per la pena, emenda, indennizzazione, e spese.

6. Tutte le penali contenute nei presenti Bandi, detratta la decretazione di soldi cinque per cadauna lira dovuta, secondo il solito finqui praticato, alli signori Ordinario, e Segretario, che registra le accuse, si applicheranno in solievo del Registro, detratta però anche quella porzione, che la Comunità concorderà con li Campari.

Del che tutto li predetti signori Sindaco, e Configlieri chiedono gliene siano concesse pubbliche Testimoniali.

Le quali il prefato Molto Illustre signor Luogotenente ha concesse, e concede, e per me Segretario sottoscritto ricevute, precedente comunicazione de' presenti Bandi a S. E. il signor Marchese S. Germano Signore di questo Luogo.

Sottoscritti all'originale Farina Luogotenente, Gio. Biffacca Sindaco, Domenico Antonio Preverino Configliere, Domenico Farina Configliere, Gio. Antonio Preverino Configliere, Alessio Preverino Configliere, Pietro Francesco Leone Configliere, Bartolommeo Beltramo Configliere, e manualmente Gallaterj Segretario.



# IL SENATO DI S. M.

## in Torino sedente.

**A**D ognuno sia manifesto, che veduti per Noi, e letti li Bandi Campestri formati dalla Comunità di Rivarolo col consenso del signor Feudatario di quel Luogo, per essere osservati nel medesimo, e suo Territorio, dove in seguito, ed unitamente a Rescritto nostro del primo di Dicembre 1759. sono stati pubblicati, come da Relazione dei 18. Marzo 1760. manualmente sottoscritta Gallaterj, acciò chiunque vi avesse ragioni in contrario, le proponesse avanti Noi, ed al Banco dell' Attuario Musso. Veduti pure gli Atti indi seguiti colle Fedi spedite dallo stesso Attuario li 28. detto Marzo, e 23. Agosto seguente, comprovanti non essere comparso verun opponente. Il tenore del tutto considerato, e sentita la Relazione delle Conclusioni dell' Ufficio del signor Avvocato Generale delli 20. Novembre corrente, abbiamo ammesso, approvato, ed interinato, e per le presenti ammettiamo, approviamo, ed interiniamo li suddetti Bandi Campestri da detta Comunità formati con Ordinato del primo di Settembre 1759., senza pregiudicio però delle ragioni del Feudo, con ciò che le pene in essi stabilite, ed infra moderate debbano aver luogo cumulativamente alle prescritte dalle Regie Costituzioni, e Regj Editti, salva ragione al Fisico di agire *criminalmente* in caso di delitto, e colle seguenti limitazioni, e dichiarazioni. Nel Capo primo §§. 1., e 2. le pene si ridurranno alla metà, e nel §. 2. si depellerà dal versicolo *E dalla frequenza* sino al fine, e si osserverà il disposto dalla ragion comune. Nel Cap. II. sino al §. 5. inclusivamente le pene si ridurranno alla metà, con dichiarazione, che la pena del triplo di notte tempo, di cui nel §. 4., s' intenderà ristretta a que' Particolari, che non hanno beni proprj, o da loro massareggiati, ed agli altri sarà solo del doppio; si depellisce il §. 6., e ne' casi, di cui in esso, si ricorrerà all' Ordinario, acciò vi provveda a norma di ragione; nel §. 7. la pena si riduce a due terzi, e nel §. 8. ad un terzo, con ciò che in questi due §§. non possa mai la penale eccedere lire quindici. Nel Cap. III. §. 2. la pena si riduce alla metà. Nelli Capi IV. e V. la pena si diminuisce del quarto. Nel Cap. VI. sino al §. 7. inclusivamente si ridurranno le penali alla metà, e dal §. 8. sino al fine di detto Capo si diminuiranno del terzo. Al Cap. VII. §. 1. la pena sarà della metà, ed al §. 2. di soldi cinque quanto alle bestie lanute nelli campi, e prati, e di soldi sette, denari sei negli alteni, e vigne, ed al detto §. 2. versicolo *con dichiarazione* la pena si diminuirà del terzo, al §. 3. la pena sarà della metà, e nelli §§. 4. 6. e 7. la duplicazione, o uguaglianza delle pene s' intenderà giusta la sovra detta moderazione; nel §. 8. la pena si fisserà a soldi due, denari sei.

Al Cap. VIII. quanto alle strade pubbliche s'offerterà il disposto dalle Regie Costituzioni, e li provvedimenti, che verranno dal signor Intendente della Provincia dati: quanto alle private le penali si ridurranno alli §§. 1. e 2. alla metà, al §. 4. si starà alla disposizione delle Regie Costituzioni, ed Editti; nel §. 5. non avrà luogo la penale, senzachè vi concorra qualche amminicolo di prova. Al Cap. X. §. 1. li Padroni domiciliati non saranno tenuti per li loro servi oltre la concorrente del salario dovuto, salvo che la contravvenzione fosse seguita di loro ordine, o partecipazione; al §. 4. si aggiungerà -- *quando la penale eccederà la somma di lire dieci, non basterà il detto giurato del Camparo, o d'altro accusatore, ma si richiederanno prove legittime*; al §. 5. sarà sempre necessaria la condanna del Giudice. E nel rimanente in tutto, e per tutto secondo la loro forma, mente, e tenore. Mandandoli suddetti Bandi Campestri pubblicarsi ne' modi, e luoghi soliti, e registrarli ne' Registri nostri colle presenti. Dal mio Torino li ventotto di Novembre mille settecento sessant'uno.

Per detto *Eccell.<sup>mo</sup> Reale*

**SENATO**

*Debitamente spedite, sigillate, e sottoscritte  
manualmente*

CARLÒD Solt. del Sig. Segr. Civ.

### *Relazione di Pubblicazione.*

L'Anno del Signore corrente mille settecento sessantadue, ed alli sei del mese di Marzo in Rivarolo a me Notajo, e Segretario della presente Comunità ha riferito, e riferisce Michele Martello Messo giurato della medesima, essersi lui in questa mane giorno di solito Mercato in detto presente Luogo trasferio coll'assistenza di me detto, e sottoscritto Segretario sopra la Piazza pubblica d'esso Luogo, ed innanti l'Albo Pretorio del medesimo, ed ivi giunto, previo suono di tromba, aver ad alta, ed intelligibil voce di grida, dettante me suddetto Segretario, letto, e pubblicato di parola in parola l'originale de' Bandi Campestri nantiscritti coll'Interinazione de' medesimi dell' Eccellentissimo Reale Senato in data delli ventotto Novembre scaduto, intimando, e notificando ad ognuno tutto il contenuto in essi; ed in segno di più vera pubblicazione aver li predetti Bandi, ed interinazione affissi, ed affissi lasciati attaccati al medesimo Albo Pretorio a comoda visione, e lettura d'ognuno pendente tutto il corso del detto giorno d'oggi, e ciò aver fatto nella maggior frequenza del Popolo ivi accorso, e specialmente alla presenza di Lodovico Sartoris, e Domenico Biffacca ambi di detto Luogo Testimonj astanti, e richiesti. In fede dat. ec.

GALLATERJ Notajo, e Segr. di Comunità.



# Atto Confulare

L'Anno del Signore corrente mille settecento sessantaquattro, ed alli trent'uno di Marzo in Rivarolo, e nella solita Sala comune giudizialmente avanti il Molto Illustre signor **Avvocato Bruno** Giudice del presente Marchefato. Convocato, e congregato l'ordinario Consiglio della Comunità del presente Luogo, previo il suono della campana, conforme il solito, dove sono intervenuti li signori **Gio. Antonio Morletto** Sindaco, **Avvocato Gio. Francesco Druetti**, **Gio. Domenico Valerio**, **Gio. Francesco Miccono**, **Antonio Mozetto**, e **Giacomo Bonaudo** Consiglieri della presente Comunità, eccedenti delle tre parti le due di detto ordinario Consiglio, e tutta l'Università d'esso Luogo rappresentanti. Propone il predetto signor Sindaco **Gio. Antonio Morletto**, che per conservare il corpo dell'acqua nella Bealera del presente Luogo a beneficio di questi Molini, ed irrigamento de' prati del presente Territorio già negli anni predecorsi si sono fatte da questa Comunità confiderevoli spele, ed opere, quali non ostanti, succedono sempre più gravi, ed intollerabili abusi attorno detta Bealera, massime superiormente alli suddetti Molini, dove varj Particolari si fanno lecito di romper a luoghi a luoghi le sponde dell'Alveo matto di detta Bealera, con farvi delle nuove scannature, e dilatare immoderatamente li bocchetti stati fissati a proporzione del quantitativo de' prati, con dispersione anche delle medesime acque nelle giarre del Fiume Orco, senzachè più ricadino, e si restituiscino alla detta Bealera in vantaggio di questo Territorio, dimodochè il corpo di dett'acqua, che s'introduce nell'imboccatura di detta Bealera, viene a diminuirsi notabilmente quasi più della metà prima che giunga alli Molini; dal che ne segue non esservi ben soventi l'acqua necessaria per detti Molini proprij di questa Comunità, e mancarvi poi anche al medesimo Territorio l'acqua sufficiente per l'irrigamento de' prati inferiori a detti Molini. E per toglier le suddette inutili, ed abusive dispersioni, non esservi altro mezzo più proprio, e adattato, che devenire alla fissazione d'un giorno per caduna settimana della metà del corpo di dette acque della Bealera a beneficio di tutti li prati superiormente alli detti Molini, che ponno ascender al più a giornate cinquanta circa, esclusi però li prati sotto le ripe, quali non devono partecipare di detta Bealera, perchè ponno agevolmente adacquare li loro prati col e acque da derivarsi dal fiume Orco, come dal Cap. IX. §. 3. dei Bandi Campestri d'essa Comunità, con lasciar indi discorrere in detto giorno l'altra metà del detto corpo d'acqua a favore di detti Molini, e prati inferiori a' medesimi; ed in tutti gli altri giorni dell'anno, che debba l'intero corpo dell'acqua di detta Bealera discorrer a beneficio de' suddetti Molini, e prati

prati inferiori a' medefimi; e ficcome dette acque della Bealera difcorrendo al lungo del prefente Territorio per l'irrigamento de' prati contenuti nel medefimo, vengono da' Particolari foreftieri, e maffime di S. Benigno, foventi deviate dal Ritano della Farina nel pofto denominato *la Ficca di Zanone* nella regione dell'Ombandito fenza ragione alcuna con opere di fatto, e rotture di ficche, privando delle folite acque neceffarie dal detto pofto all'ingiu' li prati fiti nelle regioni inferiori, e gerbidi ivi contigui del prefente Territorio, che detta Comunità intende di ridurre a prato, detto signor Propo- nente fa iftanza imporfì pure qualche penale contro detti Foreftieri per ogni attentato fuddetto, il tutto fotto le pene prefcrivende dalla Comunità in aggiunta di detti Bandi Campeftri; e per l'efecuzione di quanto fova infta darfi gli opportuni raccorfì per le neceffarie providenze, ed approvazioni.

E li fova congregati signori Sindaco, e Configlieri fentita la fova fatta propofizione, ad effetto d'impedire li difordini, ed inconve- nienti accennati nella medefima, tutti unanimi, e concordì, e niuno d'effi difcrepante, hanno ftabilito, e determinato, che debbafi affe- gnare, come affegnano alli prati fuperiori a quefti Molini la metà del corpo dell'acqua della detta Bealera fufficiente per l'adacqua- mento d'effi prati, afcendenti folo a giornate cinquanta circa, in un giorno di caduna fettimana, cioè dalle ore venti della Domenica fino alle ore venti di cadun Lunedì, con proibizione a tutti li Par- ticolari poffidenti prati fuperiormente a detti Molini, e loro dome- ftici, ed operaj di poterfi valere in tutti gli altri giorni delle acque della medefima Bealera, fotto la pena di lire cinque per cadun con- travventore, e per caduna contravvenzione.

E riguardo alli Particolari foreftieri fuddetti, maffime di S. Benigno, loro Agenti, domeftici, ed operaj, che abufano di dette acque con rottura di ficche, o altri attentati nella regione dell'Ombandito, fini di quefto Luogo, dal Ritano detto della Farina, Ficca di Zanone, per tramandarle in alieno Territorio, hanno pur proibito, e proibifcono l'eftrazione, e diverfione d'effe acque, fotto la penale di li- re dieci per cadun contravventore, ed in ogni caso di trafgreffione. E ciò tutto in aggiunta de' Bandi Campeftri di quefta Comunità già approvati dall'Eccellentiffimo Real Senato per Patenti delli 28. No- vembre 1761., ed applicabili dette penali, conforme refta prefcritto da' medefimi Bandi. Ed affinché quanto fova fortifca la fua efecu- zione hanno ordinato averfi il dovuto raccorfio al Supremo Magiftra- to fuddetto per l'opportuna approvazione, ed interinazione d'effi nuovi Bandi, e Testimoniali.

Le quali ec. Sottofcritti all'originale Gio. Antonio Morletto Sindaco, Gio. Francesco Druetti Configliere, Giacomo Bonaudo Configliere, Gio. Domenico Valofio Configliere, Gio. Francesco Miccono Con- figliere, Antonio Mozetto Configliere, Bruno Giudice, e manual- mente Gallaterj Segretario.

Non si diffente si devenga alla suddetta aggiunta de' Bandi, senza però pregiudicio delle ragioni del Feudo circa la formazione d'essi, che si riservano specialmente. Torino il primo Marzo mille settecento sessant'otto. Sottoscritto all'originale Carlo Emanuele S. Martino d'Aglè, Marchese d'Aglè, e di Rivarolo.

## Ordinato per aggiunta ai Bandi Campestri.

L'Anno del Signore corrente mille settecento sessant'otto, ed alli ventiotto di Giugno in Rivarolo, e nella solita Sala comune giudicialmente avanti il M. Illustre signor Avvocato Gio. Francesco Rivojra Luogotenente del presente Marchesato, stante l'impedimento del M. Illustre signor Giudice Avvocato Pietro Francesco Bioleto. Convocato, e congregato l'ordinario Consiglio della Comunità del presente Luogo, previo suono della campana, conforme il solito, dove sono intervenuti il M. Illustre signor Avvocato Michel' Angelo Farina Sindaco, signori Domenico Farina, Giuseppe Leone, Bartolomeo Beltramo, Cerusico Alessio Preverino, e M. Illustre signor Avvocato Benedetto Viani Consiglieri di detta Comunità, eccedenti delle tre parti le due di detto ordinario Consiglio, e tutta l'Università del medesimo Luogo rappresentanti.

Li predetti signori Sindaco, e Consiglieri della presente Comunità legittimamente congregati, animati dal zelo del ben pubblico, bramando d'impedire, per quanto sia possibile, varj abusi, ed inconvenienti, che l'esperienza fece loro conoscere commettersi in questo Luogo, e Territorio per malizia de' malviventi, sono quindi venuti in unanime deliberazione di confermare le disposizioni, e providi stabilimenti espressi nell'Atto Consulare dei 31. Marzo 1764., ed insieme di formare li seguenti altri provvedimenti in aggiunta dei Bandi Campestri di questa Comunità già debitamente interinati dall'Eccellentissimo R. Senato per Patenti delli 28. Novembre 1761., ad oggetto, che dopo ottenuta dal prefato Supremo Magistrato l'approvazione de' presenti nuovi Bandi, vengano da ognuno, cui spetti, esattamente osservati, e quindi possano li contravventori multarsi sotto le penali, ed emende in essi Bandi prescritte, e come faranno da esso Supremo Magistrato fissate, e stabilite.

*Proibizioni, e Dichiarazioni in aggiunta de' Bandi  
Campestri di Comunità.*

**P**rimo. Li Particolari possidenti prati superiormente a' Molini di questa Comunità, loro domestici, ed operaj, per l'irrigamento di detti loro rispettivi prati non potranno valersi dell'acqua della Bealera di questo Luogo, salvo dalle ore venti della Domenica fino alle ore venti del Lunedì di ciascuna settimana, sotto la pena di lire cinque per ogni contravventore, e contravvenzione.

2. Ed eziandio in tempo di notevole mancanza d'acque nella detta Bealera, onde tutto il corpo d'essa possa esser indispensabile al bisogno de' Molini, dovranno li suddetti Particolari all'avviso, ed intimazione di Comunità chiudere i bocchetti destinati all'adacquamento de' loro rispettivi prati, anche nel giorno, e pel tempo suddetto loro come sovra assegnato, in modo che l'acqua della Bealera discorra per intiero a beneficio de' Molini; dovendo prevalere l'urgente soccorso al pubblico per il moleggio delle granaglie al particolare vantaggio de' privati nell'adacquamento de' loro prati, sotto la pena di lire dieci in caso di contravvenzione.

3. Li medesimi Particolari possidenti prati superiormente ai Molini di questo Luogo saranno obbligati in tal riguardo di modellare i bocchetti destinati all'irrigamento de' loro rispettivi prati, ed apporre, e mantenere a ciascuno d'essi la conveniente porta munita di ferratura con chiave, per ovviare ad ogni clandestino abuso, sotto la medesima pena di lire dieci per ogni contravvenzione.

*Annotazioni giusta  
l'Interinazione  
Senatoria.*

*Ridotta la pena alla metà.*

4. Ogni persona non possidente beni stabili fruttiferi, e così non avente piante di mori nel presente Luogo, e Territorio, volendo tener bigatti, dovrà farne la consegna al Segretario di Comunità, o a questo Consiglio legittimamente congregato, con indicare altresì ad un tempo come retti legittimamente, e sufficientemente provvisto della quantità della foglia necessaria per detti bigatti, sotto pena di lire dieci; dichiarandosi però bastare circa la quantità della detta foglia de' mori, che consti, che di tempo in tempo chi avrà bigatti ne sia legittimamente provvisto a seconda del bisogno.

*Ridotta la pena alla metà.*

5. Se alcuno munito di falcetto, o senza falcetto ardirà di montar sopra le piante di mori esistenti ne' fondi altrui, incorrerà nella pena di lire una per la sola falita, ed in caso già abbia fatto qualche sbrancamento, in altre lire due, ed al-

trettanto d'emenda, oltre l'infrafcritta pena per l'espportazione della detta foglia, cioè:

*Ridotta la pena alla metà.*

Per ogni libbra di foglia di mori raccolta ne' beni altrui, se nella prima cresciuta della foglia lire una, e quando sia già matura, la metà meno; e quanto sopra s'intenderà pendente il solo tempo de' vermi da seta; mentre in altro tempo la pena sarà di soldi cinque cadun rubbo per chi raccoglierà la foglia de' mori altrui.

*Il doppio suddetto.*

6. E quando l'espportazione di detta foglia de' mori seguirà di notte tempo, la pena sarà del doppio delle suddette pene per caduna volta.

*Il doppio come sopra.*

7. Ritrovandosi foglia di mori nella casa, ed abitazione d'alcuno non avente fatta la consegna de' bigatti, massime sospetto, e non possidente piante di mori, sarà tenuto al bando, ed emenda per il doppio sopra stabilito per la quantità della foglia ritrovatagli in casa, od in altro luogo, a qual effetto si potrà proceder per parte di Comunità alla visita, e perquisizione nelle case de' Particolari sospetti, o indiziati, con partecipazione però del signor Giudicente del Luogo, e ritrovandosi bigatti in simili case, senza essersene fatta la consegna, cadranno anche essi bigatti in commesso a favore della Comunità, oltre la pena pecuniaria sopra stabilita.

*Ridotta la pena alla metà.*

8. Non sarà lecito a qualsivisia possidente beni alterati, o vigne, loro massari, od operaj d'imbrattare in alcun modo le uve quando cominciano a maturare, ovvero che siano già maturate, sotto la pena di lire cinque per caduna grizia, e di soldi cinque per caduna catena di viti, perchè un tal abuso porta un evidente pregiudicio alla buona qualità del vino, e conservazione del medesimo.

*Ridotta la pena alla metà.*

9. Chi esporrà da' fondi altrui piante novelle di mori, noci, albere, e verne incorrerà nella pena, se di mori, di lire quattro, se di noci, od albere di lire tre, e se di verne, di soldi cinque per caduna pianta.

*Ridotta la pena al quarto.*

10. Li Particolari, che esporranno da' beni altrui mappe di meliga tanto matura, che immatura, incorreranno similmente nella pena di lire una per caduna mappa.

11. Sarà proibito il pascolo, ne' boschi altrui con bestie bovine, e cavalline, mulatine, ed asinine, sotto pena di lire una per ogni bestia, e se con capre, e pecore, di lire due, ed altrettanto d'emenda.

12. Quanto alli Campari, accuse, e penali portate dalli presenti Bandi, s'offererà il prescritto dal Cap. 10. §§. 4. 5. e 6., di cui nelli suddetti antecedenti Bandi Campetri di questa Comunità già interinati li 28. Settembre 1761., colle restrizioni, e modificazioni contenute nella predetta Interinazione del prefato Eccellentissimo Magistrato; e Testimoniali.

Le quali ec. Sottoscritti all' originale Michel' Angelo Farina Sindaco, Domenico Farina Consigliere, Giuseppe Leone Consigliere, Bartolommeo Beltramo Consigliere, Alessio Preverino Consigliere, Benedetto Viani Consigliere, Rivojra Luogotenente, e manualmente Gallaterj Segretario.

Non si disseste, che dalla suddetta Comunità si devenga all' aggiunta de' Bandi Campetri, de' quali nell' avanti scritto Ordinato, senza però pregiudicio delle ragioni del Feudo circa la formazione d' essi, che si riservano specialmente; ed a condizione altresì, che dalla stessa Comunità venga fissato un giorno di ciascuna settimana per l' adacquamento de' prati nuovi situati inferiormente al Molino, e nelle regioni della Torretta, Bondonesco, e Vallo, affinchè ne' rimanenti giorni della settimana l' acqua venga conservata per la giusta sua quota nell' Alveo di Praglie, ed altri, a norma del riparto fatto di delle suddette acque. Dat. Torino li ventiotto Aprile mille settecento sessantanove. Sottoscritto all' originale M. d' Agliè, e di Rivarolo.

